

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2021 - 0005805 /UDCP/GAB/UL del 16/03/2021 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -



*Regione Campania  
Al Capo Ufficio Legislativo  
del Presidente*

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 132 concernente *“Piano socio-economico Regione Campania - Legittimità utilizzo fondi europei”*.

Si trasmettono, in allegato, gli elementi di risposta fatti pervenire dalla Direzione Generale *Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione* in ordine alla interrogazione in oggetto a firma del Consigliere regionale Prof. Avv. Severino Nappi (Lega Campania).

HN

Prof. Alfonso Celotto



*Giunta Regionale della Campania*

*Direzione Generale*

*Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo  
e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione*

*All' Ufficio Legislativo del Presidente  
Ufficio II – Analisi Studi e ricerche*

*Avv. Luigi Galdi D'Aragona*

*E, p.c. Al Gabinetto del Presidente*

*All'Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali  
alle Politiche Giovanili*

*dott.ssa Lucia Fortini*

*All'Assessore al Bilancio*

*Dott. Ettore Cinque*

*All'Assessore alle Attività produttive, Lavoro,  
Demanio e patrimonio*

*Dott. Antonio Marchiello*

**Oggetto:** Interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere regionale prof. Severino Nappi – Reg. Gen n. 132 – concernente “Piano socio economico Regione Campania – legittimità utilizzo fondi europei”.

Con riferimento all' interrogazione di cui all'oggetto, pervenuta con nota prot. 5167/UDCP/Gab/UL del 09/03/2021, si relaziona per quanto di competenza quanto segue.

La misura denominata “Interventi a sostegno di persone in stato di difficoltà” figura tra le molteplici azioni adottate al fine di fronteggiare le pesanti ripercussioni dell'epidemia COVID-19 sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale, contenute nel “Piano per l'emergenza socio economica della Regione Campania” adottato con la Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020. Per il finanziamento del Piano, la Giunta Regionale ha programmato risorse provenienti dai diversi programmi e fondi comunitari, nazionali e regionali gestiti dalla Regione Campania: per la misura in questione risultavano stanziati inizialmente risorse pari a € 331.067.557,00.

Nulla è pervenuto alla scrivente Direzione Generale in ordine alla paventata indagine da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti della Campania, né dai revisori dell'INPS; qualora ve ne fosse la necessità, naturalmente tutti gli atti, per quanto di competenza della Direzione, sarebbero a disposizione della magistratura contabile.

Pertanto, la risposta al quesito principale del consigliere interpellante deve essere negativa.

In ogni caso, nello spirito di collaborazione istituzionale e di trasparenza dell'azione



## *Giunta Regionale della Campania*

*Direzione Generale*

*Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo*

*e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione*

amministrativa, con riferimento ai quesiti subordinati, si precisa ulteriormente quanto segue.

La misura ha previsto l'erogazione, da parte della Regione Campania, di un contributo straordinario, per due mensilità, in favore degli anziani titolari di pensioni sociali/assegni sociali e pensioni di vecchiaia integrate al minimo al di sotto dei 1.000 euro mensili, incluse altre rendite e prestazioni, destinato a ristorare le maggiori spese che tali categorie di popolazione, maggiormente esposte al rischio di infezione, si sono trovate a dover fronteggiare durante il periodo di pandemia: a titolo meramente esemplificativo servizi di assistenza socio-sanitaria domiciliare (stipendi, spese per il personale medico o gli assistenti sociali che erogano assistenza a domicilio, ecc.), acquisto di dispositivi igienico sanitari di protezione individuale, servizi a domicilio per la consegna della spesa alimentare, acquisto di medicinali, acquisto di strumenti informatici o tecnologie per favorire l'autonomia, sostegno per la salute mentale.

L'intervento è stato attuato dall'INPS, con il quale la Regione Campania ha stipulato apposito Accordo di collaborazione; all'Istituto è stato attribuito il compito, attraverso la banca dati in proprio esclusivo possesso, di individuare sia i beneficiari del bonus tra coloro che possiedano i requisiti di seguito elencati, sia l'entità stessa del contributo straordinario:

- Residenza in Campania alla data del 30 aprile 2020
- Età superiore a 65 anni alla data del 30 aprile 2020
- Titolarità, al 1.05.2020, di pensione diretta, integrata al trattamento minimo, con esclusione delle pensioni di importo lordo inferiore al trattamento minimo e le pensioni di importo lordo comprese tra il trattamento minimo e 1.000 euro. In particolare:
  - pensione di vecchiaia
  - pensioni di invalidità di cui all'art.10, D.R.L n. 636/39
  - pensioni di inabilità di cui all'art. 2, L. 12 giugno 1984, n. 222
  - assegni ordinari di invalidità di cui all'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222, nelle more della trasformazione in pensione di vecchiaia.
- Titolarità, al 1.05.2020, di assegno sociale
- Titolarità, al 1.05.2020, di pensione sociale
- Titolarità, al 1.05.2020, di pensione di invalidità civile trasformata in assegno sociale per compimento dell'età.

Ai fini della verifica dell'importo soglia dei 1.000 euro mensili l'INPS ha rilevato autonomamente, altresì, la sussistenza delle condizioni di seguito elencate, con riferimento al 1.05.2020:

- Titolarità di altre prestazioni registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni, con il relativo importo lordo quali, a titolo esemplificativo, prestazioni previdenziali e assistenziali erogate sia dall'INPS, quali pensioni ai superstiti o prestazioni di invalidità civile, sia da enti diversi dall'INPS (enti o casse professionali); titolarità di pensioni complementari o integrative; titolarità di pro rata estero.
- Titolarità di trattamenti di famiglia
- La concessione di maggiorazioni sociali
- La titolarità di rendite INAIL



## *Giunta Regionale della Campania*

*Direzione Generale*

*Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo  
e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione*

- La titolarità di indennità erogate in qualità di invalidi civili (ad esempio, indennità di comunicazione o accompagnamento)
- La titolarità di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
- La titolarità di altre prestazioni e benefici registrati nel Casellario dell'Assistenza.

I dati dei cittadini beneficiari non sono in possesso della Regione, ma esclusivamente dell'INPS, a tutela della privacy dei pensionati destinatari.

Come è evidente dalla determinazione dei requisiti per l'accesso al bonus straordinario e sotteso all'intero Piano socio economico regionale, la Regione ha inteso operare una scelta di fondo che mirasse a tutelare le fasce della popolazione più esposte alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica perché appartenenti alle categorie più disagiate. Ed infatti, la pensione sociale, sostituita dall'assegno sociale, è una prestazione strettamente assistenziale, per la quale non sono richiesti requisiti assicurativi o contributivi, dedicata ai cittadini in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge; allo stesso modo, l'integrazione al trattamento minimo è un istituto che tutela gli anziani, al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui assegno pensionistico non sia sufficiente a garantire una vita dignitosa.

La Regione, pertanto, nel disciplinare la misura straordinaria, ha inteso individuare i destinatari non attraverso una soglia di reddito mensile, inferiore a € 1.000,00, ma attraverso l'applicazione degli istituti dedicati alla fascia di popolazione anziana maggiormente bisognosa come già individuata dalla legge attraverso gli istituti pensionistici godimento.

Il presupposto, dunque, è che l'anziano abbia affrontato maggiori spese, a partire dal periodo di lockdown, iniziato a marzo e per tutta la fase di rischio epidemiologico, a causa delle misure di distanziamento e precauzionali a tutela della salute e della autonomia. Pertanto, le risorse erogate sono servite al parziale ristoro, per le difficoltà oggettivamente affrontate da ciascuno, delle spese affrontate per l'acquisto o la fruizione di una categoria di beni e servizi rispondente ai fabbisogni straordinari emersi, così vasta da rendere del tutto inutile e controproducente, anche in termini di tempo, la preventiva individuazione delle categorie di fornitori, atteso il periodo di riferimento e soprattutto l'ampia gamma di servizi e di forniture ai quali si fa riferimento. Si è preferito lasciare la facoltà di scelta sul libero mercato al cittadino anziano, anche per potergli consentire di affidarsi alla rete di prossimità e ai fornitori di fiducia, elemento essenziale, tenuto conto della categoria di beneficiario. La misura nasce, infatti, dalla valutazione del particolare rischio di esposizione degli anziani rispetto all'epidemia e dalla considerazione che tale fascia di popolazione non solo è stata costretta all'isolamento, ma è stata privata delle relazioni sociali ed economiche che, in regime ordinario, garantiscono servizi all'anziano e gli forniscono il supporto indispensabile per la propria autonomia. La crisi ha impattato in maniera forte anche sulla capacità di spesa e di mobilità delle famiglie, esponendo, fra l'altro, questa fascia di popolazione al credito illegale.

In definitiva la misura ha coniugato gli obiettivi di protezione e sostegno all'inclusione sociale con la rapidità di esecuzione con la quale è attuata, esprimendo ai massimi livelli una cooperazione interistituzionale anche a garanzia delle procedure di selezione degli aventi diritto e di gestione e controllo della spesa erogata in favore dei beneficiari in quanto la fase di selezione e di pagamento viene disposta direttamente dall'INPS.

La misura è stata sottoposta preventivamente agli uffici della Commissione europea di



## *Giunta Regionale della Campania*

*Direzione Generale*

*Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo*

*e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione*

riferimento per la Regione Campania in ordine al Fondo Sociale Europeo, il quali, in concomitanza con il periodo di lock down, hanno espresso un sostanziale gradimento per l'utilizzo del FSE per contribuire a fronteggiare l'emergenza, evidenziando il rilievo delle misure proposte rispetto al contesto di riferimento. Successivamente il Ministero del Lavoro, con nota prot. 8437 del 08/05/2020, si è pronunciato sulla natura del bonus in oggetto, riconoscendo espressamente la straordinarietà del bonus "in ragione della ratio e della finalità della sua istituzione, volta al contrasto della povertà di una platea di soggetti appartenenti alle fasce deboli della società", ritenendo, in virtù di tali considerazioni, che lo stesso dovesse considerarsi non computabile ai fini del calcolo del reddito rilevante ai fini dell'attribuzione dell'assegno sociale e delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, erogate dall'INPS..

E' stata poi avanzata istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), della L. 212/2000, all'Agenzia delle Entrate che, con proprio parere n. 914-256/2020, acquisito al prot. con n. 384021 del 14/08/2020, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia perché il sussidio era erogato da Ente pubblico, sia perché lo stesso aveva natura meramente ed unicamente assistenziale. L'Agenzia ha espressamente osservato come la misura fosse un aiuto temporaneo che si inserisce nell'ambito di una più ampia manovra volta a fornire un sostegno economico in favore di soggetti in difficoltà conseguente alla situazione contingente e straordinaria di crisi emergenziale socio economica determinata dalla diffusione del Covid 19.

La Misura ha fatto registrare una spesa, allo stato, pari ad € 135.753.623,22, cui bisogna aggiungere circa due milioni di euro quale costo del servizio reso da INPS.

Inizialmente la citata DGR 170/2020 ha programmato la misura in questione a valere sul FSE e sul FESR. Con successive deliberazioni n. 288 del 15/06/2020 e n. 379 del 23/07/2020 è stata individuata, invece, quale fonte di finanziamento il Fondo Sviluppo e Coesione: infatti figura tra le misure oggetto di finanziamento ai sensi dell'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014 – 2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del Decreto Legge 34/2020" sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e la Regione Campania in data 10/07/2020. La diversa programmazione della misura ha ricevuto, inoltre, il preventivo assenso da parte della Cabina di regia del FSC, di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le attività di controllo si svolgeranno sui criteri di individuazione del destinatario e sulla verifica dell'effettivo pagamento dell'indennità una tantum, secondo le modalità di controllo stabilite dal Si.G.e.Co. del Fondo di riferimento.

La spesa certificabile sarà, quindi, il pagamento effettuato a ciascun destinatario dell'intervento, essendo la qualificazione soggettiva del beneficiario, già individuato a monte per la particolare fragilità, e la minima entità del beneficio, ritenuti del tutto assorbenti rispetto a qualsiasi ulteriore burocratica verifica dell'impiego delle risorse ed essendo ritenuto assolto a monte il rispetto del principio di libera concorrenza sul mercato in favore dei fornitori dei servizi e dei beni.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Somma



*Giunta Regionale della Campania*

*Direzione Generale*

*Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo  
e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione*

*Maria Sanna*